

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1971

L.R. n. 23 del 9 agosto 2016, art. 18. Approvazione del “Regolamento per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità”.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio della Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP e confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative, riferisce:

Premesso che:

- La Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), così come ratificata dalla Regione Puglia con deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2009, n. 899, nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali, promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale.
- Nel dare attuazione a tali principi, il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 23 del 9 agosto 2016, recante all’art. 18 “Disposizioni per l’adeguamento dei parco giochi comunali ai bambini con disabilità”;
- Con Deliberazione n. 1460 del 20 settembre 2016 la Giunta regionale ha attribuito per la suddetta finalità il capitolo di spesa 511012/2016 “Spese per la redazione di progetti e realizzazione di lavori per la piena accessibilità ai parco giochi comunali dei bambini disabili. art. 18 l.r. 09/08/2016, n.23 (assestamento bilancio 2016)” al Centro di responsabilità — CRA 65.08 anziché al CRA 65.11.
Si rende, pertanto, necessario apportare la variazione di attribuzione del suddetto capitolo al CRA 65.11;
- Con D.G.R n.1746 del 22/11/2016 è stato attribuito all’Assessorato alla Pianificazione Territoriale l’importo di € 5.000.000,00;

Considerato che

Per le finalità di cui al comma 1, art. 18 della citata LR n. 23/2016 è stato istituito, nell’ambito della missione 8 - programma 2 - titolo 2, apposito fondo denominato “Fondo per la piena accessibilità dei parco giochi ai bambini disabili” destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni pugliesi per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parco giochi comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili mediante l’inserimento di giochi da essi fruibili, con una dotazione finanziaria dell’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

Vista La necessità di dare attuazione alle disposizioni contenute all’art. 18 della LR n. 23/2016

Vista la nota prot.A00/009/Prot. 24/11/2016 — 0003646 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio con la quale lo spazio finanziario di € 5.000.000,00 attribuito all’Assessorato alla Pianificazione Territoriale è stato ripartito tra le Sezioni. Alla Sezione Politiche Abitative è stato attribuito la somma complessiva di € 4.788.000,00 di cui € 150.000,00 sul Cap. 511012 (Missione 8 Programma 2 Titolo 2) per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità.

Ritenuto opportuno adottare un apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i

termini per la presentazione delle domande, l'entità massima del finanziamento, le modalità di erogazione delle somme e di verifica dell'effettiva realizzazione dei lavori destinati alle finalità di cui all'art. 18 della LR n. 23/2016

si propone alla Giunta Regionale di approvare il "Regolamento per l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità", così come allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante, recante disposizioni per l'accesso alle risorse del "Fondo per la piena accessibilità dei parco giochi ai bambini disabili" istituito con LR n. 23/2016.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila sul sottoelencato capitolo:

BILANCIO AUTONOMO USCITA

C.R.A.	CAPITOLO DI SPESA		MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
62.11	511012	SPESE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI E REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA PIENA ACCESSIBILITA' AI PARCO GIOCHI COMUNALI DEI BAMBINI DISABILI. ART. 18 L.R.09/08/2016, n.23 (ASSESTAMENTO BILANCIO 2016)	8.02.02	2.03.01.02	€ 150.000,00

La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 710 della L. n. 208/2015, con la DGR n. 1746 del 22/11/2016 e con la nota prot. A00/009/Prot. 24/11/2016 — 0003646 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a).

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente di Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di approvare il "Regolamento per l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità", così come allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante, recante

disposizioni per l'accesso alle risorse del "Fondo per la piena accessibilità dei parco giochi ai bambini disabili" istituito con LR n. 23/2016;

- di attribuire la gestione del capitolo di spesa 511012 del bilancio di previsione 2016 al CRA 65.11.
- di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al comma 710 della L. n. 208/2015, giusta n. 1746 del 22/11/2016 e con la nota prot. A00/009/Prot. 24/11/2016 — 0000003646 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Politiche Abitative.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ

REGOLAMENTO

Art. 1 – FINALITÀ'

1. La Regione Puglia, nel rispetto della carta Costituzionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), così come ratificata dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2009, n. 899, nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali, intende favorire la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito fondo denominato "Fondo per la piena accessibilità dei parco giochi ai bambini disabili" avente dotazione finanziaria pari ad € 150.000,00 destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei Comuni pugliesi per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili mediante l'inserimento di giochi da essi fruibili.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI


1. Riconoscendo che i bambini con disabilità devono poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, la Regione Puglia intende assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale.
2. L'accesso alle attività ricreative è da intendersi quale momento di sintesi e garanzia della effettività dell'aiuto previsto nella citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
3. E' da intendersi accessibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti gli altri elementi componenti l'area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile da parte di tutti i bambini e le bambine, ivi compresi i bambini e le bambine con disabilità.
4. Un parco giochi inclusivo è un luogo dove tutti i bambini e le bambine, ognuno con le proprie diverse abilità, trovano concrete opportunità di gioco e di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro.
5. Un parco giochi inclusivo non ha giochi dedicati esclusivamente a bambini con disabilità, ma contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco può essere identificato come gioco per disabili.

Art. 3 – DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO

1. Sono destinatari del finanziamento i Comuni pugliesi che intendono adeguare i parco giochi comunali alle esigenze dei bambini con disabilità e che, a tal fine, redigono progetti per la realizzazione di lavori finalizzati alla creazione di parchi gioco inclusivi.

Art. 4 – ENTITA' MASSIMA DEL FINANZIAMENTO

1. Sono finanziabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni pugliesi per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parco giochi comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili fino ad un massimo di € 10.000,00.
2. Ogni Comune può presentare soltanto una domanda.



Art. 5 – INTERVENTI FINANZIABILI

Sono finanziabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni pugliesi inerenti le seguenti attività:

1. Redazione dei progetti di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. A tal fine sono ammissibili le seguenti spese sostenute e documentate:
 - spese tecniche di progettazione;
 - direzione lavori;
 - redazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. Sono ammissibili le spese sostenute e documentate per lavori di adeguamento riguardanti le seguenti categorie di opere:
 - percorsi e rampe di accesso all'area gioco
 - pavimentazioni dell'area gioco
 - giochi
 - strutture di gioco combinate
 - strutture per lo sport

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di finanziamento deve essere sottoscritta dal Sindaco e deve riguardare unicamente le tipologie di opere previste all'Art. 5.
2. La domanda di finanziamento, unitamente alla documentazione indicata nel successivo art. 7, deve essere inviata esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: ufficio.orca@pec.rupar.puglia.it, riportando il seguente oggetto: "Fondo per la piena accessibilità dei parchi gioco ai bambini disabili – Domanda di finanziamento presentata dal Comune di _____"
3. Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno considerate inammissibili; non saranno ammesse altre modalità di trasmissione delle domande. Saranno altresì considerate inammissibili le istanze non conformi alle modalità informatiche indicate.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

1. Per consentire alla Sezione regionale competente di effettuare l'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo richiesto a titolo di rimborso spese, il soggetto richiedente deve trasmettere, unitamente alla domanda di partecipazione redatta secondo l'allegato A di cui all'art. 6, la specifica documentazione richiesta dalla procedura seguita nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, tra :

progetto esecutivo debitamente approvato
 provvedimento di affidamento dei servizi tecnici
 copia del disciplinare di incarico sottoscritto
 atti di liquidazione, mandati di pagamento e fatture relative ai servizi tecnici
 Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori
 Provvedimento di aggiudicazione definitiva
 copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario
 provvedimento di approvazione del quadro economico rideterminato
 attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori
 verbale di fine lavori
 certificato di regolare esecuzione
 atti di liquidazione, mandati di pagamento e fatture relative ai lavori sostenuti
 documentazione fotografica dell'opera realizzata



Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di rimborso spese sostenute saranno valutate dalla struttura regionale competente per verificarne l'ammissibilità e per l'attribuzione del punteggio secondo i criteri di seguito indicati.

Ad ogni iniziativa risultata ammissibile viene assegnato un massimo di **25 punti** così determinato:

numero di giochi inclusivi installati..... **10 punti**
numero di tipologie di disabilità considerate ai fini dell'adeguamento **9 punti**
categorie di opere, secondo l'elenco dell'Art. 5, interessate dall'adeguamento **6 punti**

A ciascuna domanda è attribuito un punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi parziali. In caso di parità di punteggio totale tra più domande, si terrà conto della data di invio della singola domanda.

A seguito dell'istruttoria la sezione competente redigerà una graduatoria ed emetterà apposito provvedimento di concessione del contributo.

Art. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE

La Regione Puglia erogherà ai soggetti beneficiari il contributo da essi richiesto, in un'unica tranche, rispettando l'ordine risultante dalla graduatoria e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del Fondo.

